

Delibera di Giunta Nazionale  
n. 17 del 7 novembre 2016

La Giunta nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati- riunitasi in data 7 novembre 2016 presso la sua sede di Roma-via Tacito n. 50, in relazione alla disciplina relativa al trattamento fiscale dei pagamenti eseguiti da persone fisiche non esercenti attività professionale e/o d'impresa agli avvocati per spese di patrocinio dinnanzi agli organi di Giustizia,

**premesse**

- che l'art. 24, commi 2 e 3 della Costituzione stabilisce che *“la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. ...Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”*;
- che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevede che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41 e, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;
- che al di fuori di tali ipotesi, certamente residuali, il cittadino è costretto a sopportare delle spese al fine di approntare la propria difesa in giudizio;
- che, in particolare nel processo penale, non v'è un sistema che preveda la rifusione delle spese di giudizio nell'ipotesi in cui l'imputato sia assolto, se non nell'ipotesi in cui vi sia ingiusta detenzione (art. 24 Cost.);

**considerato**

- che è in corso di discussione alla camera dei Deputati il disegno di legge di Bilancio 2017 (n. 4127) e il disegno di legge n. 4110 – Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante *“disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”*;
- che è questa l'occasione per cominciare ad affrontare il tabù della detraibilità delle spese legali sostenute dai soggetti privati non esercenti attività di impresa e/o attività professionale;
- non appare sostenibile pensare ad una deducibilità integrale delle spese legali sostenute (analogamente a quanto previsto per i soggetti esercenti attività di impresa), né ricomprendere tali costi (ovvero parte degli stessi) fra i cd *“oneri deducibili”* (art. 10 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui redditi – DPR 22/12/1986 n. 917), visto che la Ragioneria dello Stato, in passato, ha ritenuto il sistema della deducibilità dei costi dal

reddito imponibile comporta per l'Erario costi eccessivi che mancherebbero della necessaria copertura finanziaria;

**rilevato**

- che, invero, Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917), all'articolo 15, rubricato "detrazioni per oneri", prevede, al comma 1, lett. c), la detraibilità parziale dall'imposta delle spese mediche e, alla lett. c-bis), anche di quelle veterinarie;
- che il rango costituzionale dei beni giuridici del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del diritto alla salute ex art. 32, costituisce un elemento di comunanza che giustifica un analogo trattamento tributario per le spese mediche e per le spese legali;
- che, inoltre, la disciplina sulla detraibilità delle spese di ristrutturazione degli immobili ha portato ad ottimi risultati sul piano del gettito fiscale ed ha aperto un dibattito sul "conflitto di interessi" quale leva per favorire la fedeltà fiscale dei contribuenti;
- che, parimenti, appare poco percorribile la strada di riconoscere il diritto alla detrazione per tutti i tipi di procedimenti giurisdizionali, anche quelli di natura civilistica, sia per il costo che questo comporterebbe per le casse erariali, sia in quanto potrebbe essere facilmente obiettato che l'ordinamento stesso prevede per i soggetti vincitori la rifusione delle spese legali (ex art. 91 c.p.c.), applicabile anche alla giurisdizione amministrativa e tributaria;

tutto ciò premesso, considerato e rilevato, la Giunta nazionale dell'AIGA

**delibera**

di proporre un emendamento al DL 22/10/2016 n. 193 ovvero adottare iniziative legislative sotto forma di autonomo disegno di legge al fine di consentire la detraibilità (del 19%) ex art. 15 del TUIR delle spese legali sostenute nel procedimento penale dall'imputato, nei limiti di €. 2.500,00 per ogni anno di imposta.

Roma, 7 novembre 2016

Il Presidente

*Avv. Michele Vaira*

